

{mosimage} !!! e per le news precedenti, interessanti per avvocati part time, abogados part time e lawyers part time (e aspiranti tali), clicca su Notizie nella colonna di sinistra !!!

Suggerisco a coloro che sono stati cancellati dall'albo di rappresentare al P.M. le ragioni di carattere pubblicistico che dovrebbero spingerlo a promuovere autonomo ricorso al C.N.F.. Credo che particolare rilevanza abbia la prospettazione della necessità, spesso disattesa, di notificare al P.M. la deliberazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo (imposta dall'art. 37 della legge professionale), onde acquisire al procedimento stesso gli interessi di cui è portatore il P.M. (e che, peraltro, lo legittimano ad impugnare le cancellazioni).  
**LEGGI DI SEGUITO LA BOZZA DI LETTERA AL P.M. ....** □

**Al Sig.**

**Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di .....**

Al sottoscritto, avv. ...., è stato notificato, in data ....., provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati di ....., adottato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ... del ....., con il quale il C.O.A. vista la legge 339/03 art. 2 n.3, viste le dichiarazioni di doppia opzione, fatte dal sottoscritto in data ....., lette le sue memorie, esaminate le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di audizione nell'ambito del procedimento di cancellazione per sopravvenuta incompatibilità, ha ritenuto che sussista lo stato di incompatibilità. Ha deliberato, pertanto, la cancellazione del sottoscritto dall'albo degli avvocati di ..... (all. 1).

Il sottoscritto ha inutilmente reclamato, innanzi al C.O.A., la interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della l. 339/03 secondo la quale detta legge non impone di cancellare dall'albo degli avvocati i dipendenti pubblici che ad esso risultino iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 56 e ss della l. 662/96, ma impone di cancellare solo coloro che, tra questi, non abbiano palesato al proprio Consiglio dell'Ordine l'esistenza del rapporto di lavoro pubblico a part time entro il 2/12/2006, e cioè non abbiano comunicato al C.O.A., secondo la lettera della l.339/03, la propria opzione "per il mantenimento dell'impiego pubblico" e contemporaneo mantenimento dell'iscrizione all'albo.

Detta interpretazione adeguatrice (l'unica che possa evitare le conseguenze di una, altrimenti evidente, illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 339/03) il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... ha respinto, senza però motivare a smentita degli argomenti prospettatigli per supportarla, se non affermando che il testo legislativo disporrebbe in maniera chiarissima per la cancellazione del sottoscritto. Il C.O.A. ha invocato espressamente, nell'atto di cancellazione, il parere fornitogli con circolare dal Giudice-consulente (per norma di legge professionale evidentemente incostituzionale) Consiglio onale Forense.

Avverso la cancellazione dall'albo il sottoscritto ha proposto ricorso (all. 2) al giudice speciale, Consiglio onale Forense, designato dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, e si riserva di proporre ulteriore ricorso al T.A.R., che sarà fondato anche sulla necessità che a valutare tutti i

motivi di censura del provvedimento lesivo sia un giudice terzo.

**Avverso la cancellazione dall' albo professionale del sottoscritto possono essere contestate innanzi al C.N.F., tra l' altro, censure di illegittimità che evidentemente interpellano il Pubblico Ministero in ragione della sua legittimazione alla proposizione di autonomo ricorso al C.N.F. nei tempi ristretti previsti dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578.**

**In particolare si evidenziano quali motivi di ricorso del P.M. innanzi al C.N.F. (ma anche innanzi al T.A.R. per carenza di terzietà del giudice speciale C.N.F.) per illegittimità della cancellazione dall' albo dell' avv. ....:**

1) la mancata comunicazione al Pubblico Ministero, in violazione dell' art. 37 del R.D.L. 1578/1933, della deliberazione del C.O.A. di ..... di avviare la procedura di cancellazione dall' albo dell' avv. ....; con derivata mancata partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento di cancellazione dall' albo (al contrario di quanto è correttamente avvenuto, ad esempio, innanzi al Consiglio dell' Ordine degli avvocati di Roma);

2) la carenza di terzietà del giudice speciale C.N.F. il quale è nel contempo giudice delle cancellazioni dall' albo degli avvocati e consulente dei C.O.A. che quelle cancellazioni dei c.d. "avvocati-part-time" dispongono a seguito di suoi richiami a provvedere "celermente e con rigore". Tale situazione, di cui sono prova evidente le circolari a firma del Presidente del C.N.F. del 17/11/2003 n. 33-b/2003 e del 15/12/2006 n. 35-C/2006, viola in maniera intollerabile l' art. 111 della Costituzione;

3) l' evidente violazione del fondamentale principio interpretativo della legge per cui della stessa bisogna dare interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, tutte le volte che la sua lettera lo consenta (principio richiamato con forza anche nel recente intervento del Presidente della Corte costituzionale sulla giustizia costituzionale nel 2006). Nella fattispecie che riguarda lo scrivente s' è consumata evidente lesione del bene pubblico (affidato a tutela del Pubblico Ministero attraverso la sua legittimazione ad impugnare le cancellazioni dall' albo) per il fatto che la lettera della l. 339/03 è stata piegata dall' interpretazione suggerita dal C.N.F. ai C.O.A., in maniera immotivata, a limitare spazi di libertà non solo del dipendente pubblico iscritto all' albo ex l. 662/96 ma anche dei suoi clienti (che non sono legittimati a ricorrere al C.N.F. avverso la cancellazione del difensore dall' albo professionale), senza necessità alcuna e con infondato richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 390/03 (che ha deciso solo sull' art. 1 della l. 339/03 e non anche sull' art. 2 di quella legge).

-----

**A dimostrazione delle ragioni di primario rilievo pubblicistico che, si ritiene, dovrebbero portare il Pubblico Ministero presso la Corte d' appello a proporre, avverso la cancellazione dall' albo del sottoscritto, autonomo ricorso innanzi al C.N.F. (e non solo innanzi al C.N.F.) mi permetto ancora:**

**l) di evidenziare alla Sua attenzione taluni pareri espressi da illustri giuristi.**

Il Prof. Valerio Onida, già Presidente della Corte costituzionale, ha espresso univoco parere (all. ....) sulle prospettategli questioni di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina di cui alla l. 339/2003 nella parte in cui non fa salvi oltre il triennio i diritti e le aspettative di coloro che erano già iscritti negli albi degli avvocati al momento dell' entrata in vigore della legge medesima.

Analogo parere è stato espresso dal Prof. Alessandro Pace, ordinario di diritto costituzionale presso l' Università La Sapienza di Roma (all. ....).

I detti autorevoli pareri confermano la illegittimità costituzionale della disposizione dell' art.

2 della l. 339/03, se intesa quale fonte, nei confronti del sottoscritto, di un onere di scelta alternativa tra impiego pubblico in part time ridotto o professione forense e, conseguentemente, quale fonte di un dovere, in capo al Consiglio dell'Ordine, di procedere a cancellazione dell'ufficio dall'albo.

Nella stessa linea dei citati insigni giuristi pare porsi lo stesso Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa, nell'articolo "La certezza del diritto nell'età dell'incertezza", pubblicato in "Rassegna forense", n. 1/2006, pag. 307 e ss..

Anche l'attuale Presidente della Corte costituzionale, nella conferenza stampa recentemente dedicata alla giurisprudenza costituzionale dello scorso 2006, ha ricordato un principio di diritto che il Consiglio dell'Ordine di ..... non tiene in considerazione (e, senza motivazione che vada oltre la petizione di principio sulla limpida chiarezza della l. 339/03, pare giudicare solo come fonte di una singolare doppia opzione). Il Presidente della Corte costituzionale ha ricordato, infatti, che le leggi si dichiarano incostituzionali non perchè ne sia possibile una interpretazione che le evidenzia incostituzionali ma perchè, e solo quando, non ne sia possibile una interpretazione che le palesi conformi a Costituzione, a fronte ovviamente di un dispositivo di legge che possa intendersi polisensu. Dovere dell'interprete, ha precisato il Presidente Bile, è, dunque, tentare e propugnare, tutte le volte che sia possibile, una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata.

**II) di rappresentare alcune considerazioni circa l'illegittimità della mancata comunicazione al Pubblico Ministero della deliberazione d'avvio del procedimento di cancellazione del sottoscritto dall'albo professionale (art. 37 R.D.L. n. 1578/1933).**

L'art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, articolo unico del titolo intitolato "della cancellazione dagli albi", dispone che "le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale".

Il confronto con l'art. 50 della c.d. legge professionale che, nell'ambito del titolo IV dedicato alla disciplina, dispone che "le decisioni del Consiglio onale forense e dei Consigli dell'ordine locali sono notificate in copia integrale entro 15 giorni all'interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare", rende palese che il legislatore ben tenne presente la distinzione tra il concetto di "decisioni" e quello, più ampio, di "deliberazioni" e per queste ultime, che ovviamente comprendono in se anche le deliberazioni di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo, consapevolmente impose, nell'art. 37 della legge professionale, la notifica anche al Pubblico Ministero. Appare grave che oggi, all'esito di un lungo processo legislativo e giurisprudenziale di valorizzazione della valutazione procedimentale degli interessi rilevanti, si pretenda di fare a meno della notificazione espressamente prevista dalla legge- al P.M. della deliberazione d'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati.

La necessità della notifica al Pubblico Ministero d'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo deriva dal fatto che in materia incidente sui diritti di libertà del singolo (avvocato e suo cliente), e in particolare sul bene primario del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., è essenziale che lo Stato -che tramite il Ministro della Giustizia non a caso esercita vigilanza sugli Ordini degli avvocati- sia posto in grado di prevenire possibili violazioni della legge che regola l'esercizio della professione di avvocato (e lo regola attribuendo il potere di tenuta degli albi ad organismi non inseriti nello "Stato-amministrazione"

ma rappresentativi dell'ordine forense").

Comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo al Pubblico Ministero è giustamente obbligatorio, poiché attraverso tale adempimento si acquisisce al procedimento l'interesse pubblico di cui è tipicamente titolare esso Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 73, comma 1, della legge sull'ordinamento giudiziario, R.D. 30/1/1941 (vegliare sull'osservanza della legge").

Per pervenire a valida cancellazione del sottoscritto dall'albo degli avvocati era dunque richiesto, inderogabilmente, anche comunicare l'avvio del relativo procedimento al Pubblico Ministero secondo quanto disposto dall'art. 37 della legge fondamentale sulla professione forense.

Essendo mancata la dovuta notifica al P.M. della deliberazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo, risulta viziato da illegittimità il provvedimento di cancellazione dall'albo dell'avv. ....

Si rammenti al riguardo che il sottoscritto, in data ....., ben prima di ricevere notifica della cancellazione, depositava presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati (all. ....) nota nella quale rappresentava l'illegittimità della eventuale sua cancellazione dall'albo che fosse adottata senza la partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero e chiedeva di essere nuovamente convocato e ascoltato in relazione alle deduzioni del P.M..

Già allora affermava e documentava che, contrariamente a quanto fatto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di ....., il Consiglio dell'ordine di Roma aveva correttamente notificato anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l'estratto di delibera di invito a comparire rivolto agli avvocati iscritti all'albo ex l. 662/96 i quali avevano sostenuto, come il sottoscritto, l'interpretazione adeguatrice della l. 339/03 per cui sarebbe loro consentito di continuare a svolgere la professione forense e mantenere, nel contempo, l'impiego pubblico a part time.

In realtà il C.O.A. di Roma appare aver correttamente valutato, in fattispecie identica a quella diversamente istruita dal Consiglio dell'ordine di ....., la necessità di suscitare la partecipazione al procedimento di cancellazione anche del Pubblico Ministero, la cui legittimazione all'impugnazione della cancellazione disposta "d'ufficio" non potrebbe spiegarsi (specie dopo l'entrata in vigore della l. 241/90 che si applica anche alla cancellazione dall'albo degli avvocati) senza riconoscere doveroso per il C.O.A., consentire al P.M. di rappresentare al Consiglio medesimo gli interessi pubblici di cui esso P.M. è portatore e la tutela dei quali costituisce la ratio della sua legittimazione all'impugnazione.

Né si dica che l'intervenuta cancellazione dell'avv. .... dall'albo degli avvocati per "sopravvenuta incompatibilità" si configura quale atto dovuto, dal contenuto vincolato e privo di qualsiasi mediazione discrezionale della P.A., e che pertanto la violazione della regola procedimentale assumerebbe un rilievo solo formale e -in base al principio di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005- non esplicherebbe effetti viziati del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento.

In realtà (a parte il rilievo che al C.O.A. di ..... era attribuita ampia discrezionalità su quando adottare il provvedimento di cancellazione dall'albo ex art. 2, l. 339/03; discrezionalità che avrebbe dovuto portare a non provvedere alla cancellazione dell'avvocato part time prima della verifica, da compiersi per legge a inizio anno, delle incompatibilità di tutti gli iscritti all'albo) si deve con forza ribadire che ove la legge richiede di render

possibile (attraverso la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione da un albo) la partecipazione procedimentale del Pubblico Ministero, ciò dispone al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all'art. 73, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (per consentire al P.M. di vegliare sull' "osservanza della legge" in fattispecie particolarmente delicata).

Così la legge richiede attuarsi una seria "garanzia procedimentale"; garanzia non tanto dell'iscritto all'albo quanto dei suoi clienti (non legittimati, si ribadisce, all'impugnazione della cancellazione del loro difensore dall'albo degli avvocati) e dell'ordinamento nel suo complesso.

Trattasi di garanzia procedimentale ineliminabile e non surrogabile dalla riconosciuta legittimazione all'impugnazione da parte del P.M. Il rimedio della legittimazione all'impugnazione da parte del P.M. non può, infatti, far ritenere superflua la notifica al P.M. dell'atto col quale s'avvia il procedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati perchè con detta notifica si vuol impedire che il danno di una cancellazione illegittima si produca. La corretta amministrazione della giustizia, anche sotto l'aspetto della ragionevole durata dei processi nei quali potrebbe ingiustamente venir meno lo ius postulandi del difensore, lo richiede.

Con osservanza

Avv. ....